

REGOLAMENTO COMUNALE

POLIZIA LOCALE

CASPERIA

2022

(C.C. N. 5 DEL 28/3/2022)

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 Contenuto del regolamento

CAPO II

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Art. 2 Funzioni

Art. 3 Competenze territoriali

CAPO III

ISTITUZIONE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Art. 4 Istituzione del servizio

Art. 5 Direzione e vigilanza

Art. 6 Stato giuridico ed economico del personale

Art. 7 Organico e qualifiche

Art.8 Qualità rivestite dal personale del corpo o servizio

Art. 9 Polizia di pubblica sicurezza

Art. 10 Dipendenza operativa

Art. 11 Compiti degli Agenti

Art. 12 Divieti ed incompatibilità

Art.13 Obbligo di intervento e di rapporto

Art. 14 Segreto d'ufficio

Art. 15 Presentazione in servizio

Art. 16 Orari e turni di servizio

Art.17 Prolungamento dell'orario individuale di lavoro

Art.18 Reperibilità

Art.19 Mobilitazione, necessità ed emergenze

Art. 20 Idoneità psico-fisica

CAPO IV

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 21 Norme generali di comportamento

Art. 22 Riservatezza e segreto d'ufficio

Art. 23 Cura della persona

Art. 24 Il saluto

Art. 25 Encomi, elogi e ricompense

Art. 26 Richiami

CAPO V

FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO-ADDESTRAMENTO

Art. 27 Formazione e aggiornamento professionale

CAPO VI

VESTIARIO-ARMAMENTO-VEICOLI E STRUMENTI

Art. 28 Fornitura, caratteristiche e uso dell'uniforme

Art. 29 Placca, tessera di riconoscimento, gradi e distintivi

Art. 30 Armamento

Art. 31 Veicoli e strumenti in dotazione

Art. 32 Mezzi di difesa personale

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 Tutela dei dati personali

Art. 34 Norme abrogate

Art. 35 Casi non previsti dal presente regolamento

CAPO I
NORME GENERALI

Art.1
Contenuto del regolamento

Il presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge 65/1986 recante “Legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale”, disciplina il servizio di polizia locale, nel rispetto della legge regionale 1/2005 recante “Norme in materia di polizia locale”, del regolamento regionale 1/2016 e del Codice europeo di etica per le organizzazioni di polizia.

CAPO II
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Art. 2
Funzioni

1. Al servizio di polizia locale è demandato lo svolgimento delle seguenti funzioni:
 - a) polizia amministrativa;
 - b) polizia edilizia;
 - c) polizia commerciale e tutela del consumatore;
 - d) polizia ambientale;
 - e) polizia stradale;
 - f) polizia giudiziaria;
 - g) pubblica sicurezza;
 - h) vigilanza sull’osservanza dei regolamenti, delle ordinanze e dei provvedimenti amministrativi;
 - i) vigilanza sull’integrità del patrimonio pubblico;
 - j) polizia tributaria;
 - k) servizi d’ordine, di vigilanza, d’onore;
 - l) cooperazione nel soccorso in caso di pubbliche calamità e di privati infortuni;
 - m) supporto alle attività di controllo in materia di lavoro e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - n) segnalazione alle autorità competenti di disfunzioni e di carenze dei servizi pubblici;
 - o) informazione, accertamento, monitoraggio e rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali o comunque richiesti da autorità competenti.
2. Il servizio, nei limiti della propria attribuzione e nell’ambito delle disposizioni del sindaco, agisce in particolare nei seguenti ambiti:
 - a) polizia urbana e rurale;
 - b) tutela della convivenza sociale e della sicurezza pubblica;
 - c) situazioni ambientali di degrado urbano o di rischio sotto il profilo della criminalità e dell’emergenza igienico-sanitaria;
 - d) esercizio abusivo di attività commerciali o professionali;
 - e) danneggiamento del patrimonio;
 - f) intralcio alla pubblica mobilità o al libero utilizzo degli spazi pubblici;
 - g) incuria o occupazione abusiva di immobili;
 - h) protezione civile;
 - i) maltrattamento degli animali e randagismo;
3. Il comune promuove rapporti di collaborazione con altre amministrazioni e con le autorità provinciali di pubblica sicurezza per sviluppare politiche di sicurezza, in particolare per:
 - a) concordare le modalità di collaborazione tra polizia locale e forze di polizia statali su

- specifici progetti o in seguito ad accordi generali;
- b) scambio di informazioni;
 - c) interconnessione delle sale operative ed utilizzo comune di sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività a rischio;
 - d) collaborazione ai fini del controllo del territorio anche mediante l'integrazione degli interventi di emergenza;
 - e) collaborazione in ordine alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di degrado urbano;
 - f) formazione e aggiornamento professionali integrati per operatori delle polizie coinvolti;
 - g) promozione e gestione della collaborazione con associazioni di cittadini non armati;
 - h) cooperazione in ordine alla riqualificazione e al risanamento di edifici dismessi o di aree urbane degradate;
 - i) comunicazione pubblica ai fini della promozione della cultura della legalità;
 - j) mappatura territoriale delle attività criminali.
4. Gli addetti alla polizia locale non possono essere impiegati in servizi diversi da quelli inerenti alle funzioni istituzionali, anche se distaccati presso altri servizi, salvo casi eccezionali.

Art. 3 **Competenza territoriale**

1. Il personale addetto al servizio di polizia locale svolge ordinariamente le proprie funzioni nell'ambito del territorio comunale.
2. Detto personale può compiere fuori dal territorio comunale:
 - a) le operazioni di polizia d'iniziativa dei singoli durante il servizio, nei soli casi di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di competenza;
 - b) le missioni autorizzate dal responsabile del servizio, per fini di collegamento e di rappresentanza;
 - c) le missioni per soccorso in caso di calamità ed emergenze o per rinforzare altri corpi o servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, in conformità agli appositi piani o accordi tra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto.
3. I distacchi e i comandi ad altro ente potranno essere consentiti esclusivamente per lo svolgimento di compiti inerenti alle funzioni di polizia locale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza.

CAPO III **ISTITUZIONE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE**

Art. 4 **Istituzione del servizio**

1. E' istituito il servizio di polizia locale del Comune di Casperia, quale servizio ad ordinamento speciale, per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale.
2. Il servizio può essere svolto in forma singola o associata, in considerazione dei vantaggi conseguiti e nel rispetto della normativa in materia di enti locali.

Art. 5 **Direzione e vigilanza**

1. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, impartisce direttive al responsabile del servizio, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
2. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica

sicurezza, il personale del servizio di polizia locale, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, nel rispetto di eventuali intese fra la detta autorità ed il sindaco.

Art. 6

Stato giuridico ed economico del personale

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale addetto alla polizia locale è disciplinato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro e dal Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Art. 7

Organico e qualifiche

1. L'organico del servizio di polizia locale è così composto:

Qualifica	Grado	Unità	Categoria
Operatore di polizia locale	Agente	1	C

2. Esso è soggetto a revisione periodica, in conformità ai criteri indicati dalla legge 65/1986, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie disponibili.
3. L'organico, ai fini della funzionalità del servizio ed affinché i servizi previsti dal presente regolamento possano essere espletati nel migliore dei modi, può essere integrato anche in via provvisoria con unità di personale addetto da altri uffici od altre amministrazioni.

Art. 8

Qualità rivestite dal personale del corpo o servizio

1. Il personale della polizia locale, nell'ambito territoriale del comune e nei limiti delle proprie attribuzioni e della categoria di appartenenza, riveste le qualità di:
 - a) pubblico ufficiale, ai sensi dell'articolo 357 del Codice penale;
 - b) agente di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57 del Codice di procedura penale e dell'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 65/1986;
 - c) agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2 della legge 65/1986;
 - d) agente di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12 del Codice della strada.

Art. 9

Polizia di pubblica sicurezza

1. Ai fini del conferimento della qualità di "agente di pubblica sicurezza", il sindaco inoltra alla prefettura apposita comunicazione contenente le generalità del personale destinato al servizio di polizia locale e gli estremi dei relativi atti di nomina.
2. Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualità di "agente di pubblica sicurezza", qualora accerti il venir meno dei requisiti necessari di cui all'articolo 5, comma 2 della legge 65/1986.

Art. 10

Dipendenza operativa

Nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, il personale del servizio di polizia locale, messo a disposizione dal comune, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, nel rispetto di eventuali intese tra le dette autorità e il sindaco.

Art. 11 Compiti degli Agenti

Agli agenti di polizia locale, nell'ambito delle disposizioni loro impartite, compete l'espletamento delle mansioni relative alle funzioni di istituto che rientrano nelle loro competenze, in particolare:

- a) svolgere i servizi di polizia stradale ed espletare i compiti inerenti alle qualifiche di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza;
- b) esercitare un'attenta e continua vigilanza al fine di prevenire e reprimere le violazioni alle norme di polizia locale;
- c) vigilare affinché siano tutelati l'ordine e la sicurezza pubblica, l'igiene e la salute pubblica, l'integrità ambientale;
- d) compiere gli accertamenti inerenti l'abbandono dei rifiuti;
- e) verificare l'iscrizione all'anagrafe canina;
- f) vigilare il rispetto delle concessioni di fida pascolo;
- g) vigilare la correttezza delle operazioni nei cantieri di taglio dei boschi;
- h) vigilare l'uso dell'acqua potabile, dei fontanili pubblici e dei corsi d'acqua;
- i) vigilare l'ingresso e l'uscita dei bambini dal plesso in orario scolastico;
- j) prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessario;
- k) partecipare alle operazioni di protezione civile;
- l) assolvere ai compiti di informazione, raccolta notizie, accertamenti, rilevazioni e notificazione nell'ambito dei propri compiti istituzionali;
- m) svolgere i servizi di onore in occasione di pubbliche funzioni, manifestazioni e cerimonie pubbliche, civili e religiose e fornire la scorta d'onore al gonfalone del comune;
- n) vigilare sul buon andamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e piazze del comune segnalando eventuali disservizi;
- o) accertare, contestare e notificare le violazioni nei modi e termini prescritti;
- p) fornire notizie, indicazioni e assistenza a chi ne fa richiesta;
- q) vigilare sul patrimonio comunale per garantirne la buona conservazione e reprimere ogni illecito uso;
- r) vigilare sull'integrità della segnaletica stradale e segnalare eventuali deficienze funzionali della stessa;
- s) impedire l'abusiva affissione murale nonché la lacerazione o la deturpazione di quelli la cui affissione sia stata autorizzata;
- t) intervenire nei confronti delle persone in evidenti condizioni di menomazione psichica o in stato di agitazione psico-motoria per malattia o assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche che rechino molestia sulle pubbliche vie, adottando gli accorgimenti di legge e quelli necessari per evitare che possano nuocere a se stessi o agli altri;
- u) vigilare in occasione di fiere e mercati le occupazioni di suolo pubblico;
- v) evitare risse, furti e schiamazzi;
- w) adempiere a quant'altro ordinato o disposto dai superiori gerarchici.

Art. 12 Divieti ed incompatibilità

1. Gli appartenenti al servizio di polizia locale non devono occuparsi, nemmeno gratuitamente, della redazione di ricorsi, di esposti e di pratiche in genere nell'interessi di privati inerenti ad argomenti che interessano il servizio.
2. Entrando nei pubblici esercizi avranno un contegno irreprensibile.
3. Devono evitare in pubblico, discussioni, apprezzamenti e rilievi sull'operato dei superiori gerarchici e dell'Amministrazione.
4. Al personale in uniforme anche se non in servizio, è vietato:
 - a) portare involti voluminosi;
 - b) fare qualsiasi atto che possa menomare il prestigio e l'onore dell'istituzione o abbandonarsi ad atti non compatibili con il decoro dell'uniforme;
 - c) fumare;

- d) accompagnarsi senza necessità o fermarsi a parlare con chiunque, quando ciò non sia motivato ad esigenze di servizio;
- e) scostarsi da un contegno serio e dignitoso, sedere, fermarsi a leggere i giornali, etc.;
- f) dilungarsi in discussioni concittadine in occasioni di accertamenti di violazioni o comunque per cause inerenti ad operazioni di servizio;
- g) occuparsi dei propri affari o interessi.

Art. 13

Obbligo di intervento e di rapporto

1. Fermo restando l'obbligo di espletare i doveri connessi alle qualità di pubblico ufficiale, di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, gli appartenenti al servizio devono intervenire per tutti i fatti rientranti nelle funzioni di istituto.
2. Nei casi in cui il suo intervento non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, l'appartenente al servizio deve richiedere gli interventi necessari.
3. Salvo i casi di impossibilità, le richieste di intervento o che comunque impegnano il servizio devono essere rivolte al responsabile del servizio o, in caso di urgenza, al sindaco.
4. Gli appartenenti alla polizia locale hanno l'obbligo di riferire al responsabile del servizio, con apposita relazione scritta, gli eventuali fatti di particolare rilievo verificatisi durante lo svolgimento del proprio turno di servizio o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.

Art. 14

Segreto d'ufficio

Il personale della polizia locale è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire a chi non ne abbia il diritto, anche se si tratti di atti non segreti, notizie relative ai servizi d'istituto o a provvedimenti od operazioni di qualsiasi natura, da cui possa derivare danno all'Amministrazione.

Art. 15

Presentazione in servizio

Gli addetti alla polizia locale hanno l'obbligo di presentarsi in servizio in perfetto stato nella persona, con il vestiario e l'equipaggiamento prescritti e all'ora stabilita.

Art. 16

Orario e turni di servizio

L'orario di lavoro e di servizio è determinato ai sensi della vigente normativa contrattuale. Quando ricorrono necessità eccezionali o quando straordinarie esigenze di servizio lo richiedano, può essere disposto che il personale presti la propria opera anche per un orario superiore a quello indicato e in turni diversi da quelli ordinari.

L'orario di copertura dei vari servizi è previsto per ordini e disposizioni a ciò relativi, tenuto conto delle esigenze tecnico-operative degli stessi.

Art. 17

Prolungamento dell'orario individuale di lavoro

Il prolungamento dell'orario individuale di lavoro è obbligatorio, anche in assenza di ordine superiore:

- a) per il tempo necessario a portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e

non procrastinabile;

- b) nei servizi a carattere continuativo, fino a quando non avviene il cambio sul posto al fine di assicurare la continuità dell'attività;
- c) per far fronte a situazioni di emergenza.

Art. 18 Reperibilità

Per garantire gli interventi di urgenza, il responsabile del servizio dispone turni di reperibilità degli appartenenti al servizio, in conformità alle disposizioni contrattuali.

Art. 19 Mobilitazione, necessità ed emergenze

1. Quando si verificano situazioni di straordinaria emergenza, tutti gli appartenenti alla polizia locale possono essere mobilitati in continuità.
2. Il responsabile del servizio può sospendere i permessi e i congedi ordinari a tutto il personale, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.
3. Gli appartenenti alla polizia locale devono comunque considerarsi sempre disponibili per il servizio, nelle situazioni di necessità e di emergenza.

Art. 20 Idoneità psico-fisica

1. In caso di temporanea inabilità parziale per motivi di salute, gli appartenenti alla polizia locale sono esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi, secondo le indicazioni dell'apposita commissione sanitaria.
2. In caso di infermità irreversibile o permanente, si farà riferimento alla normativa contrattuale in vigore.
3. L'Amministrazione comunale precisa le modalità e la frequenza dei controlli periodici delle condizioni di salute degli appartenenti alla polizia locale, in relazione alla specifica natura del servizio ed alla comprovata o presumibile eziologia delle malattie professionali.

CAPO IV NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 21 Norme generali di comportamento

1. Fermi restando gli obblighi derivanti dalla normativa vigente, gli appartenenti alla polizia locale osservano le norme di comportamento specificamente previste dal presente regolamento.
2. Il personale della polizia locale deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia nei confronti del pubblico, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere stima, fiducia e rispetto da parte della popolazione la cui collaborazione deve essere considerata essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali.
3. In ogni occasione deve assumere un comportamento consono alle sue funzioni, non deve dilungarsi in discussioni con i cittadini per cause inerenti ad operazioni di servizio e deve evitare apprezzamenti e rilievi sull'operato dell'amministrazione, del servizio di polizia locale e dei colleghi. Deve dare sempre riscontro alle richieste dei cittadini intervenendo o indirizzandoli

opportunamente.

4. Non deve occuparsi, nemmeno gratuitamente, della redazione di esposti o ricorsi che interessano il servizio o l'amministrazione comunale.

5. Se libero dal servizio, deve astenersi dal porre in atto comportamenti ed atteggiamenti tali da arrecare pregiudizio al decoro e all'immagine dell'amministrazione comunale e del servizio di polizia locale.

6. I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti alla polizia locale devono essere improntati al reciproco rispetto e cortesia, al fine di conseguire il massimo grado di collaborazione nei diversi livelli di responsabilità. Tutti sono tenuti alla massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e sottordinati, evitando di diminuirne o menomarne in qualunque modo autorità e prestigio.

Art. 22

Riservatezza e segreto d'ufficio

1. Gli addetti alla polizia locale sono tenuti alla massima riservatezza circa le pratiche e le operazioni inerenti il proprio servizio ed al rispetto del segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge.

Art. 23

Cura della persona

1. Il personale della polizia locale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio proprio e dell'amministrazione che rappresenta.

2. In particolare, l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché il trucco da cosmetici devono essere compatibili con il decoro dell'uniforme e la dignità della funzione, evitando ogni forma di eccessiva appariscenza.

Art. 24

Il saluto

1. Il saluto, nella forma attuale in uso presso le forze armate, è dovuto: alla bandiera nazionale, al gonfalone del comune, al sindaco e alle autorità religiose, civili e militari.

2. Il saluto è dovuto altresì a tutti i superiori appartenenti al servizio di polizia locale i quali sono tenuti a rispondere.

3. Gli appartenenti al servizio di polizia locale debbono il saluto a tutti i cittadini che li interpellino per assistenza, informazioni, chiarimenti.

4. E' dispensato dal saluto il personale che si trova a bordo di veicoli, che effettua servizio di scorta e che regola manualmente il traffico.

Art. 25

Encomi, elogi e ricompense

1. Gli appartenenti alla polizia locale che si siano distinti per atti eccezionali di merito, di abnegazione e di coraggio, possono essere premiati, avuto riguardo all'importanza dell'attività svolta e degli atti compiuti, come segue:

a) encomio semplice del sindaco;

b) encomio solenne deliberato dal consiglio comunale o dalla giunta comunale;

c) proposta di una ricompensa al valore civile, da rilasciarsi da parte del Ministero dell'Interno, per atti di particolare coraggio e sprezzo del pericolo.

2. Gli elogi, gli encomi e le proposte di ricompensa al valore civile sono registrati nello stato di servizio dell'interessato.

Art. 26
Richiami

A carico del personale della polizia locale che abbia commesso lievi mancanze, può essere adottato un richiamo scritto da parte del sindaco, indipendentemente dalle sanzioni disciplinari previste dalle norme vigenti per il personale del comune.

CAPO V
FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO - ADDESTRAMENTO

Art. 27
Formazione e aggiornamento professionale

1. Tutto il personale della polizia locale è tenuto a frequentare con assiduità e diligenza i corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione professionale, stabiliti dall'Amministrazione.
2. Il responsabile del servizio può programmare ed organizzare detti corsi se approvati dall'Amministrazione.
3. Della frequenza dei corsi e del relativo risultato viene fatta menzione nei fascicoli personali degli interessati.
4. Il Segretario comunale è tenuto ad effettuare periodici incontri professionali in relazione alle normali esigenze di servizio nonché in occasione dell'introduzione di nuove norme che interessano la realtà operativa.

CAPO VI
VESTIARIO - ARMAMENTO - VEICOLI E STRUMENTI

Art. 28
Fornitura, caratteristiche e uso dell'uniforme

1. L'Amministrazione comunale provvede alla fornitura agli appartenenti alla polizia locale delle uniformi da indossare durante lo svolgimento dei servizi.
2. L'uniforme è costituita da un insieme organico di capi e oggetti di vestiario, di equipaggiamento e di accessori aventi le caratteristiche determinate dal regolamento regionale 1/2016.
3. Non è consentito apportare modifiche all'uniforme e aggiungere a questa capi di vestiario, accessori ed altri oggetti non forniti o non approvati dall'Amministrazione.
4. E' fatto divieto di indossare l'uniforme fuori servizio, escluso per il trasferimento dall'ufficio all'abitazione e viceversa e durante i permessi brevi appositamente autorizzati.
5. L'uniforme dovrà essere mantenuta pulita e custodita con la massima diligenza. In caso di deterioramento non imputabile a negligenza si procederà al reintegro del capo di vestiario su proposta del responsabile del servizio.
6. Gli appartenenti alla polizia locale durante l'espletamento del servizio devono indossare l'uniforme completa ed in perfette condizioni di pulizia e di ordine.
7. In casi eccezionali e per obiettive esigenze di servizio il responsabile del servizio può autorizzare l'espletamento del servizio in abiti civili.

Art. 29
Placca, tessera di riconoscimento, gradi e distintivi

1. Ai fini del loro riconoscimento da parte dei cittadini, ogni addetto alla polizia locale è dotato di una placca e di una tessera di riconoscimento conformi ai modelli previsti dal regolamento regionale 1/2016.
2. Gli addetti alla polizia locale hanno l'obbligo, durante il servizio, di portare con sé la tessera di riconoscimento, che deve essere sempre mostrata a richiesta e, prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio viene prestato in abito civile.
3. La tessera di riconoscimento deve essere conservata con cura e viene ritirata in caso di cessazione o sospensione dal servizio.
4. E' fatto obbligo di denunciare tempestivamente lo smarrimento o la sottrazione della tessera di riconoscimento.
5. La placca di cui al comma 1 sostituisce il tesserino permanente di riconoscimento previsto come obbligatorio per il restante personale comunale.
6. I distintivi di grado inerenti le categorie degli appartenenti al servizio sono quelli stabiliti dalla legge regionale 1/2005 e dal regolamento regionale 1/2016.
7. Il responsabile del servizio, previa esibizione del titolo da parte dei singoli interessati, può autorizzare gli stessi a portare sull'uniforme, secondo le consuete modalità d'uso, decorazioni al valore civile e militare ed onorificenze riconosciute dalla Repubblica Italiana.

Art. 30
Armamento

1. Gli appartenenti al servizio, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza a termine del Regolamento del Ministero degli Interni 145/1987 concernente l'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale, sono dotati e portano l'arma di dotazione senza licenza per esigenze di difesa personale.
2. Le modalità relative all'assegnazione, alla tenuta ed all'uso dell'arma sono stabilite con apposito regolamento approvato dal consiglio comunale.

Art. 31
Veicoli e strumenti in dotazione

1. Le caratteristiche dei veicoli in dotazione alla polizia locale sono disciplinate dalla legge regionale. Detti veicoli devono essere sempre condotti dal personale appartenente alla polizia locale.
2. I veicoli, gli strumenti e le apparecchiature tecniche assegnate al servizio devono essere usati correttamente ed ai soli fini del servizio, conservandoli in buono stato e segnalando ogni necessità di manutenzione.
3. I danni o guasti causati ai veicoli per colpa od incuria dei consegnatari sono fatti riparare a cura dell'amministrazione comunale e la relativa spesa può essere loro addebitata, impregiudicati gli eventuali provvedimenti disciplinari.
4. E' fatto obbligo di comunicare immediatamente al responsabile del servizio lo smarrimento, la sottrazione o il deterioramento dei blocchetti di ricevuta, dei verbali, degli avvisi di accertamento e di ogni altro strumento in dotazione.

Art. 32
Mezzi di difesa personale

Gli addetti alla polizia locale sono dotati a cura e spese del comune di manette e mezzi di difesa personale.

Gli appartenenti alla polizia locale, al momento di ricevere la dotazione suddetta, sottoscrivono

specifica ricevuta.

Fino a quando i suddetti presidi non saranno restituiti, dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilità del ricevente, nel rigoroso ed assoluto rispetto delle norme vigenti.

Tutti i servizi sono svolti con al seguito i presidi di tutela personale in dotazione.

Capo VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del d.lgs. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Art. 34 Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 35 Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b) lo statuto comunale;
- c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili.

